

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA PENNES DI GRUPPI GENERATORI DI PROPRIETA' DEL CLIENTE PRODUTTORE

Il presente regolamento fra il gestore di rete Consorzio Elettrico Pennes soc. Coop. (in seguito denominato Azienda Elettrica) ed il Cliente produttore _____
_____, con sede legale in _____,
_____ (BZ), codice fiscale _____,
partita IVA _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bolzano, n. BZ-
_____ (in seguito denominato Cliente) regola gli aspetti tecnici inerenti la
realizzazione e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete MT della
Consorzio Elettrico Pennes soc. Coop. (in seguito denominato Azienda Elettrica), di tensione 20
kV, dell' impianto di produzione denominato _____ di fonte
_____ - sito in _____, Comune Catastale
_____, Comune di _____,
provincia di Bolzano - e di proprietà del Cliente.

Il presente regolamento assume a decorrere dalla data di firma il valore di contratto e supera e
prevale rispetto a quanto previsto nelle prescrizioni tecniche AZIENDA ELETTRICA. Pertanto fra
AZIENDA ELETTRICA e Cliente (titolare dei rapporti con AZIENDA ELETTRICA):
_____, nato a _____ il
_____ (cod. fisc. _____), si stabiliscono le seguenti
condizioni:

1. CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO

In servizio normale, il Cliente è allacciato alla linea a _____ kV, derivata dalla
cabina di distribuzione denominata " _____", uscente dalla cabina primaria
AT/MT "PONTICINO". Il punto di consegna è posto nella cabina secondaria denominata
" _____" (POD IT106E _____), sita in

_____, Comune di _____,
provincia di Bolzano.

Il punto di consegna è realizzato all'interno della cabina di consegna e viene fissato in corrispondenza dei morsetti del sezionatore AZIENDA ELETTRICA cui si attestano i terminali del cavo che alimenta la sezione ricevitrice dell'impianto del Cliente, così come indicato nello schema elettrico di cui al mod. B, parte integrante del presente regolamento.

2. LIMITI PATRIMONIALI E DI COMPETENZA

Si precisa che:

1. gli elementi di impianto (carpenteria, conduttori, ecc.) e le apparecchiature a monte del punto di consegna presenti nei locali di cui ai punti 3) e 4) sono di proprietà AZIENDA ELETTRICA, mentre sono di proprietà del Cliente tutti gli elementi a valle;
2. la cabina di consegna e il terreno su cui essa insiste sono di proprietà del cliente;
3. il locale destinato alle apparecchiature di consegna è ceduto dal cliente in uso esclusivo e a titolo gratuito a AZIENDA ELETTRICA fino a quando resterà in essere il collegamento elettrico. In detto locale AZIENDA ELETTRICA potrà installare tutte le apparecchiature, da considerarsi asserviti all'impianto di rete per la connessione, ritenute necessarie al corretto funzionamento del nodo di connessione anche in relazione alle evoluzioni tecnologiche future;
4. il locale destinato alle apparecchiature di misura è ceduto dal cliente in uso non esclusivo a AZIENDA ELETTRICA fino a quando resterà in essere il contratto commerciale di fornitura/vettoriamento di energia elettrica. In detto locale AZIENDA ELETTRICA potrà installare tutte le apparecchiature necessarie alla misurazione e registrazione della potenza e dell'energia elettrica transitante.

Eventuali ulteriori condizioni particolari relative alle clausole di utilizzo dei locali e alla servitù di elettrodotto per le linee di allacciamento della cabina sono riportate nel contratto. In casi particolari l'utilizzo dei locali può essere opportunamente regolato da uno specifico atto, esteso eventualmente anche a rapporti accessori (ad esempio servitù di passaggio e di accesso).

3 CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO DI PARALLELO FRA RETE AZIENDA ELETTRICA ED IMPIANTO DEL CLIENTE

3.1 Condizioni generali

Il Cliente dichiara che l'esercizio in parallelo dei gruppi di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del

servizio sulla rete AZIENDA ELETTRICA; in caso contrario, la connessione si deve interrompere automaticamente e tempestivamente;

2. in caso di mancanza di tensione sulla rete AZIENDA ELETTRICA, l'impianto del Cliente non può in ogni caso alimentare la rete;
3. in caso di disponibilità di altre connessioni di rete, il Cliente dovrà mantenerle elettricamente separate da quella oggetto del presente regolamento;
4. i valori indicati da AZIENDA ELETTRICA per le tarature delle protezioni non possono essere modificati dal Cliente; viceversa il Cliente è tenuto ad adeguare le tarature in questione dietro richiesta da parte di AZIENDA ELETTRICA;
5. il Cliente si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di AZIENDA ELETTRICA;
6. qualunque evento anomalo, che si verifichi sull'impianto del Cliente (guasto o variazione delle caratteristiche della tensione fuori dai parametri stabiliti dalle norme), deve provocare l'automatica interruzione del parallelo.

Si precisa inoltre che:

- AZIENDA ELETTRICA si riserva di interrompere il servizio di connessione qualora vengano registrate immissioni/prelievi di potenza superiori al valore di potenza per la connessione, rispettivamente pari a _____ kW e _____ kW;
- AZIENDA ELETTRICA può effettuare rilanci di tensione anche entro 600 ms. dal mancare della tensione sulla propria rete. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica da parte di AZIENDA ELETTRICA della presenza dei generatori/convertitori in parallelo alla rete; pertanto l'Utente Attivo deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiuse degli organi di manovra della rete; La durata delle sequenze di rilanci ha tempi molto variabili. E' necessario, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa almeno pari a 5 minuti. In particolare per gli impianti statici in servizio dal 01-07-12 la riconnessione è ammessa se il valore della frequenza permane per almeno 5 minuti nel range compreso tra 49,95 Hz e 50,05 Hz. L'Utente Attivo prende atto che il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di AZIENDA ELETTRICA può consentire all'impianto di produzione di sostenere l'isola di carico con una tensione in discordanza di fase con quella di rete determinando una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all'isola stessa.

- in caso di qualunque evento anomalo della rete (comprese le variazioni di frequenza, tensione e della potenza generata) il funzionamento dell'impianto di produzione e dei generatori in esso presenti deve essere rispondente alle modalità previste dalle norme CEI, con particolare riferimento alla Norma CEI 0-16, dalla delibera 84/12 ed dall'Allegato A.70 del Codice di Rete di Terna e successive modifiche; a tal fine, l'Utente Attivo si impegna a predisporre l'impianto con apparati conformi.
- i valori di regolazione prescritti dalle norme vigenti, per i sistemi di protezione generale e di interfaccia e delle medesime funzioni protettive eventualmente implementate nei sistemi di controllo dei generatori e degli inverter, non possono essere modificati dall'Utente Attivo; viceversa l'Utente Attivo è tenuto, di volta in volta, ad adeguare le regolazioni in questione a fronte di una richiesta formale da parte di AZIENDA ELETTRICA o modifica di quanto prescritto dalle normative tecniche in vigore;
- l'Utente Attivo si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di competenza di AZIENDA ELETTRICA e a mantenere efficiente il sistema di protezione, comando e controllo dell'impianto di produzione con la verifica almeno una volta ogni due anni e per l'impianto di terra ad eseguire le verifiche secondo la normativa vigente;
- AZIENDA ELETTRICA si riserva di interrompere l'esercizio in parallelo senza preavviso e anche per un periodo più lungo qualora le condizioni d'esercizio, soprattutto nell'assetto d'esercizio in isola, lo richiedano. AZIENDA ELETTRICA non risponde in nessun caso per eventuali danni subiti o guadagni persi dovuti per interruzioni del collegamento in parallelo;
- le caratteristiche della tensione di alimentazione fornita dalla rete AZIENDA ELETTRICA sono conformi ai requisiti prescritti dalla Norma CEI EN 50160;
- su richiesta di AZIENDA ELETTRICA il Cliente è tenuto a limitare temporaneamente la potenza di connessione, in caso di variazioni di assetto di esercizio della rete dovuti a guasto o lavori programmati. In caso di lavori programmati, AZIENDA ELETTRICA avviserà il Cliente con almeno 24 ore di anticipo. Negli stessi casi, AZIENDA ELETTRICA si riserva comunque di interrompere temporaneamente la connessione;
- AZIENDA ELETTRICA non risponde in nessun caso per eventuali danni subiti o guadagni persi dovuti per interruzioni del collegamento in parallelo oggetto di questo contratto e riduzioni della potenza in immissione necessari per la stabilità della rete ed eventuali indennizzi automatici, salvo qualora quelli sono previsti da specifiche delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito denominato AEEG).
- In nessun caso la AZIENDA ELETTRICA risponde a danni subiti o guadagni persi per interruzioni del collegamento in parallelo oggetto di questo contratto se dovute all'esercizio della rete della AZIENDA ELETTRICA "in isola" o se dovuti alla limitazione della potenza di

connessione nel caso di superamento della potenza massima immessa nella rete di Terna S.p.A., anche se eventuali risarcimenti o indennizzi automatici sono previsti dalle delibere dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

- Le caratteristiche dell'impianto dell'Utente Attivo devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera AEEG 84/2012/R/EEL "Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale".

In particolare secondo quanto prescritto nell'Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, l'impianto di produzione, in ogni condizione di carico, deve essere in grado di rimanere permanentemente connesso alla rete per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell'intervallo $0,85 V_n \leq V \leq 1,1 V_n$, e per valori di frequenza compresi nell'intervallo $47,5 \text{ Hz} \leq f \leq 51,5 \text{ Hz}$.

- L'impianto di produzione non deve in alcun caso sostenere, per oltre 200 ms, l'isola di carico MT formatasi per l'apertura di uno o più interruttori sulla rete, fatto salvo indicazioni diverse fornite formalmente da Azienda Elettrica.

I sopracitati punti sono vincolanti per l'ottenimento e il mantenimento del servizio di connessione; in particolare quelli citati al punto d) devono essere attuati con le modalità tecniche prescritte dalle norme CEI vigenti e dall'Allegato A.70 del Codice di rete (fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità in materia).

All'occorrenza, su richiesta di AZIENDA ELETTRICA , l'Utente Attivo si renderà disponibile a ricevere segnali di comunicazione impartiti dai sistemi di telecontrollo di AZIENDA ELETTRICA per mettere in atto uno o più provvedimenti sopra citati e a scambiare dati significativi dello stato dell'impianto e livelli di produzione. A tal proposito, può essere richiesto da AZIENDA ELETTRICA che l'impianto di produzione venga dotato di specifiche apparecchiature conformi alle specifiche tecniche fornite all'uopo da AZIENDA ELETTRICA .

3.2 Collegamento in parallelo

AZIENDA ELETTRICA fornirà il servizio di connessione all' impianto di utenza a decorrere dalla data riportata nel verbale di attivazione dell'impianto.

- in caso di mancanza di tensione sulla rete di AZIENDA ELETTRICA, l'impianto del Utente Attivo non può immettere potenza, né mantenere in tensione parti della rete di AZIENDA ELETTRICA separate dalla rete di distribuzione pubblica, fatto salvo indicazioni diverse fornite per iscritto da AZIENDA ELETTRICA ;
- la soluzione tecnica di connessione, riportata nel preventivo accettato dall'Utente Attivo ed a seguito di cui è stato stipulato il presente regolamento di esercizio, è stata elaborata a

partire da verifiche preliminari basate sui criteri di AZIENDA ELETTRICA o previsti dalle norme CEI e su calcoli di rete di tipo statistico effettuati considerando un assetto di esercizio di rete standard. Pertanto, su richiesta di AZIENDA ELETTRICA, in caso di variazioni di assetto di esercizio della rete dovuti a guasti o lavori programmati, o richieste da parte di TERNA, l'Utente Attivo è tenuto a modulare la potenza immessa in rete MT nei valori comunicati formalmente da AZIENDA ELETTRICA compreso il valore pari a zero. Gli ordini di modulazione saranno inviati all'Utente Attivo secondo i termini di seguito elencati e riportati nella procedura di AZIENDA ELETTRICA relativa alla riduzione selettiva della generazione distribuita in condizioni di emergenza.

3.3 Impianto del Cliente

L'impianto, lo schema di collegamento e le apparecchiature devono essere conformi alla Norma CEI; in particolare il pannello di protezione, di cui deve essere dotato il dispositivo di interfaccia deve essere conforme all'Allegato E delle CEI 0-16 e all'Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna. Le tarature del sistema di protezione del dispositivo generale e di interfaccia dovranno essere corrispondenti ai valori concordati con il personale AZIENDA ELETTRICA secondo quanto indicato nell'Allegato K.

E' di competenza del Cliente installare e tarare i relè di protezione degli impianti di sua proprietà.

Ogni modifica a quanto dichiarato e a quanto riportato nello schema elettrico allegato all'addendum tecnico, effettuata a qualsiasi titolo all'impianto del Cliente che richieda l'aggiornamento del presente regolamento, deve essere posta alla preventiva autorizzazione di AZIENDA ELETTRICA.

Eventuali disservizi provocati sulla rete imputabili ad alterazioni dei suddetti valori, non segnalate, ricadranno sotto la responsabilità del Cliente. La descrizione dell'impianto, compresi il dispositivo e il sistema di protezione di interfaccia, sono riportati nel documento "Addendum Tecnico".

Si precisa che i gruppi generatori del Cliente produttore, indicati nel presente documento, possono funzionare in parallelo con la rete AZIENDA ELETTRICA ed è vietato il collegamento a tale rete di impianti generatori diversi da essi.

Le taglie dei trasformatori installati nell'impianto devono rispettare la Norma CEI 0-16.

3.4 Avviamento dei gruppi di produzione

Le modalità e le sequenze di avviamento dei gruppi di produzione devono essere conformi a quanto prescritto dalla Norma CEI 11-20.

Per i gruppi rotanti AZIENDA ELETTRICA ha facoltà di chiedere che la tolleranza sulla velocità di sincronismo alla chiusura del parallelo sia definita caso per caso anche a valori inferiori al limite, previsto dalla norma citata.

4 CONTROLLI PERIODICI

4.1 Manutenzione dell'impianto e verifica delle protezioni

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature compete ad AZIENDA ELETTRICA e al Cliente ciascuno relativamente agli elementi di proprietà.

Il Cliente deve garantire il corretto funzionamento delle protezioni di interfaccia (SPI) e della protezione generale (SPG) e si impegna ad informare tempestivamente AZIENDA ELETTRICA di qualsiasi intervento effettuato su dette apparecchiature.

AZIENDA ELETTRICA potrà richiedere al Cliente un'autocertificazione sul controllo delle tarature impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature, in particolare ogniqualvolta lo ritenga opportuno ed in seguito ad anomalie rilevate sulla rete.

Il Cliente, pertanto, produrrà adeguata documentazione (vedi mod. D) che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto da AZIENDA ELETTRICA, riportato nel presente regolamento e relativi allegati, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati ad AZIENDA ELETTRICA.

AZIENDA ELETTRICA, di norma ogni 3 anni, si riserva di verificare quanto da questi dichiarato; a tal fine il Cliente si impegna a coadiuvare il personale AZIENDA ELETTRICA nell'esecuzione di dette verifiche ed a garantirne l'accesso agli impianti da verificare, secondo le modalità indicate al successivo art. 5.2.

Sarà cura AZIENDA ELETTRICA richiedere il rimborso eventuale delle spese collegate alle proprie verifiche qualora si rilevino irregolarità e si riserva di interrompere il collegamento dell'impianto alla sua rete.

4.2 Verifiche delle apparecchiature di misura

Azienda Elettrica è responsabile del servizio di misura dell'energia scambiata con la rete.

Nei casi in cui Azienda Elettrica è responsabile del servizio di misura dell'energia prodotta, il Cliente produttore si impegna a consentire un facile accesso al sistema di misura per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura e sigillatura, rispettando le modalità previste dalla normativa di legge vigente in materia di sicurezza.

5 DISPOSIZIONI OPERATIVE

5.1 Disservizi

In caso di disservizi sulla rete e/o guasti nell' impianto del Cliente, sia il personale AZIENDA ELETTRICA che quello del Cliente dovranno tempestivamente scambiarsi qualunque informazione utile ad un veloce ripristino del servizio.

Il personale autorizzato dal Cliente deve eseguire sollecitamente tutte le manovre e gli adempimenti richiesti da AZIENDA ELETTRICA per necessità di servizio. L'elenco del personale del Cliente, con i relativi recapiti, autorizzato a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra AZIENDA ELETTRICA e Cliente è riportato nel mod. C. Ciò premesso, il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito.

In caso di mancanza dell' alimentazione in tutto l' impianto del Cliente od in una parte di esso, a seguito di disservizi sulla rete AZIENDA ELETTRICA, il personale AZIENDA ELETTRICA può ripristinare, anche temporaneamente, il servizio senza preavviso.

Resta peraltro inteso che l'eventuale conferma dell'assenza di tensione non autorizza alcuna persona ad accedere agli impianti, essendo tale autorizzazione vincolata agli adempimenti di cui al successivo art. 5.2.

Il personale AZIENDA ELETTRICA può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso. Le sospensioni di energia elettrica non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile ad AZIENDA ELETTRICA.

AZIENDA ELETTRICA si riserva la facoltà di installare, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura ed anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi.

AZIENDA ELETTRICA si riserva infine la facoltà di interrompere la connessione qualora l'esercizio dei propri impianti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto del Cliente o da inefficienza delle sue apparecchiature.

5.2 Modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori

Ai fini della sicurezza del personale, per le attività lavorative e di manutenzione su, con, o in prossimità di impianti elettrici, devono essere adottate e rigorosamente rispettate le normative di legge e tecniche in vigore. In particolare devono essere applicate le norme CEI 50110-1 e 2 " Esercizio degli impianti elettrici" , le norme CEI 11-27 e quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

Per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti afferenti sia alle installazioni di AZIENDA ELETTRICA che a quelle del Cliente, questi deve prendere accordi con il personale autorizzato di AZIENDA ELETTRICA, per la messa in sicurezza degli impianti ed applicare la presente regolamentazione.

Tutti i conduttori, gli elementi di impianto e le apparecchiature, se non collegati efficacemente e visivamente a terra, devono sempre considerarsi sotto tensione pericolosa, indipendentemente da qualsiasi indicazione. Pertanto, nessuna persona potrà accedere ai medesimi o alle loro immediate vicinanze, senza che siano state precedentemente adottate le misure di sicurezza indicate qui di seguito.

Si fa presente che, per lavori sulla sezione ricevitrice, si possono avere due casi:

- a. lavori che richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento;
- b. lavori che non richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento.

Quindi si procederà come di seguito indicato:

Caso a):

1. il Cliente provvederà all'apertura dei suoi apparecchi di sezionamento, assicurandosi contro la richiusura intempestiva del Dispositivo stesso;
2. AZIENDA ELETTRICA provvederà a sezionare e mettere a terra il cavo a monte del punto di consegna, assicurandosi contro la richiusura intempestiva del Dispositivo stesso;
3. il Cliente provvederà a sua volta a mettere a terra il cavo con un dispositivo mobile o fisso se esistente;
4. la messa a terra a cura del cliente eseguita, Azienda Elettrica fornirà al cliente stesso documentazione scritta di avvenuta esecuzione delle operazioni di cui al p. 2.;
5. qualora si rendesse necessario, AZIENDA ELETTRICA provvederà a disconnettere metallicamente dal proprio impianto i terminali del cavo, le guaine metalliche e gli schermi del cavo stesso, per poi consegnarlo al Cliente; AZIENDA ELETTRICA fornirà, a chi ha richiesto l'intervento per la messa in sicurezza degli impianti, attestazione scritta dell'esecuzione delle operazioni di cui sopra;
6. il Cliente provvederà all'esecuzione dei lavori (nei limiti del possibile, questi lavori dovranno essere fatti al di fuori del locale riservato ad AZIENDA ELETTRICA);
7. a lavori ultimati, sarà cura del Cliente, con supporto di documentazione scritta (restituzione della suddetta attestazione firmata) a riconsegnare ad AZIENDA ELETTRICA il cavo integro, dopo averlo collegato al dispositivo generale del suo impianto, sezionato e previa rimozione dei dispositivi di messa a terra di tipo mobile (ciò costituisce di per se autorizzazione a rimettere in tensione gli impianti interessati).

Caso b):

1. AZIENDA ELETTRICA non effettuerà alcuna manovra e il Cliente deve applicare quanto previsto dalle Norme CEI relative.

In caso di cessazione del contratto, il Cliente si impegna, inoltre, a contattare AZIENDA ELETTRICA al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. AZIENDA ELETTRICA rilascerà al Cliente apposita attestazione scritta dell'avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Cliente in merito a modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti.

Il personale del Cliente (Responsabile Impianto – RI, qualificato Persona Esperta o Persona Avvertita secondo la Norma CEI EN 50110) autorizzato ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi, definito personale autorizzato, dovrà essere comunicato ad AZIENDA ELETTRICA ogni volta per iscritto.

A tale scopo, il Cliente riporta, nell'allegato C, i nominativi con i relativi recapiti delle persone autorizzate a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra AZIENDA ELETTRICA e Cliente e per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell'impianto preliminari allo svolgimento delle suddette attività.

Ciò premesso, il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito, utilizzando l'apposito modello "elenco e recapiti del personale autorizzato" fornito da AZIENDA ELETTRICA.

Qualora, da parte Azienda Elettrica o del Cliente, si prospetti la necessità di accedere agli impianti per lavori, anche urgenti, dovranno preliminarmente essere presi accordi tra le persone autorizzate di entrambi le parti.

Il personale del Cliente (qualificato Persona Esperta o Persona Avvertita secondo la norma CEI EN 50110) autorizzato ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi, definito in seguito personale autorizzato, dovrà essere comunicato ad AZIENDA ELETTRICA ogni volta per iscritto.

AZIENDA ELETTRICA o il Cliente fornirà, a chi ha richiesto l' intervento per la messa in sicurezza degli impianti, attestazione scritta dell' esecuzione delle operazioni di cui sopra. La restituzione

dell'attestazione a chi l'aveva emessa costituisce di per sé autorizzazione a rimettere in tensione gli impianti interessati. Ciascun intervento relativo alla messa in sicurezza e alla riconsegna dell' impianto richiesto dal Cliente è da considerarsi a titolo oneroso. L' importo da corrispondere per ogni intervento sarà correlato, in occasione della richiesta di intervento, in relazione all'impegno necessario, al costo medio orario del personale in quel momento in vigore, oltre che del costo dei mezzi di trasporto, d'opera e quant'altro necessario per l'esecuzione della attività.

6 CONDIZIONI PARTICOLARI

I termini tecnici riportati nel presente regolamento sono definiti nelle norme CEI 0-16, CEI 11-20 e nelle delibere AEEG 333/07 e 99/08.

Il Cliente prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte al presente regolamento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza. Il Cliente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ad AZIENDA ELETTRICA qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, comporti modifica o variazione, anche parziale, di quanto esposto nel presente regolamento e/o nei relativi allegati ed a evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da AZIENDA ELETTRICA, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso. Dopo aver ricevuto il benestare da parte di AZIENDA ELETTRICA, il Cliente si impegna a rinnovare il regolamento e/o i relativi allegati secondo le disposizioni AZIENDA ELETTRICA vigenti.

7 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il Cliente Produttore gestirà i gruppi generatori indicati nell'Addendum Tecnico.

8 PIANO DI PRODUZIONE E SCAMBIO DI ENERGIA REATTIVA

Il valore massimo di potenza di produzione elettrica che può essere immessa sulla rete AZIENDA ELETTRICA è pari a _____ kW. Tale valore non può essere superato in nessun caso e per nessuna durata temporale, pena la sospensione della connessione.

In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad AZIENDA ELETTRICA o a terzi in conseguenza di una immissione in rete di una potenza eccedente il valore limite stabilito. Eventuali necessità di immissioni di potenza in rete superiore a quelle sopra definite dovranno essere oggetto di nuova richiesta di connessione.

In occasione di disservizi, di lavori o di modifiche all'assetto della rete alimentante l'impianto, AZIENDA ELETTRICA potrà richiedere di limitare (temporaneamente) la potenza predetta al valore che sarà indicato da AZIENDA ELETTRICA.

Il Cliente produttore dichiara che gestirà lo scambio di energia reattiva con la rete nel rispetto dei seguenti valori/limiti:

- Periodo iniziale e a regime: $\cos \varphi = 1$.

Note: i suddetti valori potranno essere modificati con diverso accordo fra le parti.

Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti del Cliente devono comportarsi come impianti passivi per i quali vale la regola generale relativa all'assorbimento di energia reattiva induttiva da parte dei Clienti ed il divieto di immettere energia reattiva induttiva in rete.

9 DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento decorre dalla data in cui viene sottoscritto e cesserà la sua validità al verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze:

- Modifica delle caratteristiche dell'impianto del Cliente descritte ai precedenti articoli e/o negli allegati
- Inadempienza da parte del Cliente rispetto a uno o più requisiti del contratto stesso.
- Cessazione del contratto per la connessione.

AZIENDA ELETTRICA si riserva la facoltà di risolvere il regolamento anche nel caso in cui una innovazione normativa o tecnologica apportata alla rete MT renda inadeguato in tutto o in parte l'impianto del Cliente; in questo caso sarà comunque concesso al Cliente un termine per apportare le modifiche ritenute necessarie da AZIENDA ELETTRICA, trascorso inutilmente il quale il regolamento si intenderà risolto.

In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento il Cliente si impegna a contattare AZIENDA ELETTRICA per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati secondo le norme CEI 0-16.

In caso di cessazione del contratto, il Cliente si impegna, inoltre, a contattare AZIENDA ELETTRICA al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. AZIENDA ELETTRICA rilascerà al Cliente apposita attestazione scritta dell'avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli

effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Cliente in merito a modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti.

La cessazione di validità del presente regolamento comporta il distacco della rete dell'impianto di Generazione e l'interruzione della connessione.

10 ALLEGATI

I seguenti documenti sono a cura del Cliente e fanno parte integrante del presente regolamento:

- Allegato C: Elenco recapiti personale autorizzato;
- Allegato D: Scheda informazione Impianti;
- Allegato K: Tabella delle tarature delle protezioni del Cliente;
- Allegato J: Addendum tecnico comprensivo dei documenti correlati;
-

TIMBRO e FIRMA

Consorzio Elettrico Pennes Soc. Coop.

TIMBRO e FIRMA per il Cliente

.....

Data _____

.....